



DISSERTAZIONE POLITICA

IN RISPOSTA

ALLA LETTERA DI D. GIUSEPPE GRIPPA

INDIRIZZATA AL

CAVALIER FILANGIERI

DISSERTAZIONE POLITICA

IN RISPOSTA

ALLA LETTERA DI D. GIUSEPPE GRIPPA

INDIRIZZATA AL

CAVALIER FILANGIERI

DI

GIUSEPPE COSTANZO

AVVOCATO CATANESE



IN CATANIA 1785.

NELLE STAMPE DI FRANCESCO PASTORE

CON APPROVAZIONE.

ad us. Dr.is Philippi Nevii Coniglio C.P.

Ad Rev: D: Joseph Exgeneral: Sancti Cl. R. Rectorem nostri Episcopalis Seminarii, & nostrum Examinat: Synodalem.

CONRADUS M. EPISCOPUS CAT.

IN esecuzione dei comandi di V. S. Illma e Revma, ho seriamente letto la *Dissertazione* del Dottore in ambe le leggi D. GIUSEPPE COSTANZO *in risposta alla lettera di D. Giuseppe Grippa al Cavalier Filangieri*; e niente vi ho trovato contro la Religione, il Principe, ed il buon costume; che anzi ho osservato contenere un fondo di piacevole erudizione: il perchè, giudicandola profittevole a' leggitori, stimo potersi dare alle pubbliche stampe.

Giuseppe Santi C. R.
Esaminatore Sinodale.

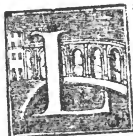
Stante supradicta approbatione

IMPRIMATUR

CONRADUS M. EPISCOPUS CATAN.

BOCCADIFUOCO PRO ILL. DE AYROLDI PRÆSIDE

AVVISO



'impegno di rispondere alla lettera del Signor D. Giuseppe Grippa indirizzata al Cavalier Filangieri, *m'obbliga ad intraprendere quegli sviluppi, che forse mi faranno credere invogliato di distruggere il lu-*

minoso

minoso corpo della Nobiltà. Ma io non hò dubbio di protestare a chiunque s'imbatterà in questa mia Dissertazione, che non ho giammai concepito progetto sì strano, e pernicioso, che seco menerebbe la distruzione non che delle Monarchie, ma degli stati benanche Aristocratici, e dei popolari governi. [a] *Sostengo soltanto, che la dis-missio-*

[a] Il Caval. Filang. Scienz. della Legislaz. t. 3. p. 1. cap. 18.

missione delle primogeniture, ed il ripartimento de' feudali fondi, e de' loro frutti in tutta la famiglia, debba in ogni conto promuoversi in disimpegno degl' indispensabili voti della natura, e della più saggia, e profittevole politezza.

Non ho sofferto con indifferenza il sentimento del sopradetto Signor Grippa, che fa dipendere l' intero splendore della Nobiltà dalle strabocchevoli sostanze, e dal possesso di più feudi. Sarebbe questo uno

splen-

ſplendore precario, e contingente, a cui aſpirar può non ſolo un animo nobile colle virtuoſe geſta, ma il più ſordido biſolco, e l' induſtrioſo plebeo. Le magnanime impreſe, e le occupazioni in vantaggio dello ſtato formano il vero decoro della claſſe de' Nobili. (a) *Sintantochè ſederà ſopra il trono un*

(*a*) Grav. de orig. Jur. Civ. lib. 3. t. 2. §. 13.

un ſaggio Monarca, che sa ricompenſare le generoſe virtù de' meritevoli ſoggetti, la claſſe de' Nobili ſarà mai ſempre florida, e luminoſa.

Le ricompenſe poi delle fatiche, gli acquiſtati patrimonj, non ſolo per le voci della natura, ma per profittevole principio di politica devono fra tutti i figli ripartirſi, per non promuovere l'ozio de' primogeniti, che anneghittiti all'ombra de-

gli

gli agi non s'impegnano ai vantaggi dello stato [a].

Non sono i feudi, e le primogeniture, che distinguono il corpo della nobiltà dalla plebe, e lo rendono risplendente, ma le intraprese, come poc' anzi accennai, in vantaggio del Monarca. Una persona, che s'interessa negli affari del Sovrano, e che vanta una serie di me-

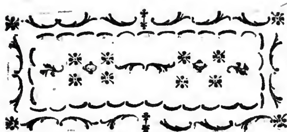
(*a*) Plat. lib. 34. de legib.

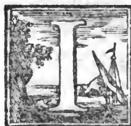
meritevoli, e virtuosi Antenati è incomparabilmente più nobile d' un doviziosо Baròne, che altro non trova ne' suoi maggiori, che tanti acquistatori industriosi di ricchezze. Un Quinzio Cincinnato, un Marco Curio poveri Cittadini di Roma, con le loro azioni illustrarono più d' ogn' altro la Repubblica, ed occuparono nella classe de' Patrizj un posto più decorato del doviziosо Verre. La multiplicità de' feudi, e del-

e delle ricchezze riconcentrate nel solo primogenito contribuiscono, è vero, ad onta dell' ozio de' possessori, allo splendore fisico delle famiglie, ma intepidiscono i principj della nobiltà morale, ch' è quella soltanto, che distingue i meritevoli soggetti dalla plebe, ed attrae a se la venerazione del popolo.

Conchiudo intanto, che non pretendo la decadenza d' un corpo così

sì rispettabile, e necessario, ma vorrei più tosto, che fosse combinato con i principj della natura, e della più vantaggiosa politica.





O non pretendo formar l' elogio alla ſcienza della Legiſlazione del Cavalier Filangieri. L' uniforme conſenſo di tutti i letterati, l' approvazione de' Sovrani, che a ſeconda del piano in queſt' opera delineato, incominciano a muovere le molle del governo politico, e la felicità finalmente de' popoli, che di giorno in

giorno ſviluppaſi, ſono elogio baſtante, e decoroſo compenſo alle fatiche d'un Uomo, che profondendoſi negli ſtudj della politica, ha voluto ſacrificarſi ai vantaggi della ſocietà. Nè pure mi ha caduto in penſiero di teſſere l' apologia ad un' opera così compita dietro gli errori, che ſe le attribuiſcono. Io farei un torto alla celebrità della ſteſſa, ſe pretendeſſi ſoſtenerla col debole appoggio del mio ſuffraggio. Ma vedendo indirizzata al Cavalier Filangieri una lettera, in cui vengono attaccati i punti più intereſſanti, che formano il più luminoſo ornamento del ſuo Codice politico, per rendere un omaggio alla verità ho volu-

to trattenermi ſu l' eſame di queſti punti; luſingandomi, che mi ſi farà giuſtizia dalla Republica delle lettere, mentre con uno ſtudio così innocente procuro cooperarmi ai comuni vantaggi.

Nel capo IV. del tomo II. per promuovere la diminuita popolazione, propone il Cavalier Filangieri il disfacimento de' majoraſcati de' fidecommeſſi, e delle ſuſtituzioni, come quelle, che al conjugio deſtinando i ſoli primogeniti, obbligano ingiuſtamente i miſeri cadetti ad un perpetuo celibato. Progetto sì bello, fondato ſulla naturale equità, e che ſcuoter dovrebbe l'animo di que' Sovrani, che s' impegnano

 mai

mai ſempre alla proſperità dello ſtato, in sì fatta guiſa a varie coſtituzioni di governo contrario ſi crede, che non già un politico dogma, ma ſi conſidera più di leggieri un groſſolano errore da bizzarro ingegno, e da fantaſtico movimento prodotto. Eſaminiamolo adunque, e ſulle prime impegniamoci a conoſcere l' ingiuſtizia aſſoluta de' majoraſcati, e de' fidecommeſſi riguardo alle leggi di natura, e la loro poco influenza nelle varie coſtituzioni di governo. E giacchè l' Autore della lettera indirizzata al Cavalier Filangieri, conſiderando il diritto di teſtare per una invenzione civile, e politica, non aſtringe i Teſtatori

ſtatori ad uniformarſi alle voci della natura, incominciamo dallo eſaminare con accuratezza, ſe la facoltà di teſtare, ed il diritto di ſuccedere ab inteſtato dalla natura provenga.

Recedendo gli Uomini dalla ſocietà primiera, introdotte le proprietà, e i dominj incominciò ciaſcheduno talmente ad inveſtirſi d'un pieno diritto ſulle porzioni aſſegnateli, che lo arbitro divenendo del proprio patrimonio ne può a ſuo talento diſporre, purchè agli altri non tolga, o impediſca l'eſercizio de' loro diritti ſulle reſpettive aſſegnate porzioni. (a) La natura

(a) *Pufendorf. de jur. nat. & gent. lib. 4.*

tura nascente, che cresciuto il numero degli Uomini, dando più oltre un passo, li spinge alla divisione, e trasferisce in ciascheduno il diritto di alienare, lascia dalla volontà loro dipendere, il modo, la maniera, il tempo, e le condizioni, con cui vogliono, che negli altri passassero i loro proprj beni. (*a*) Ecco d'onde i scrittori

*cap.*4. §.5.*& seq. Vattel. in animadvers.ad* §. 117. *instit. jur. nat.. & gent. Wolf. p.* II. *cap.* II. *Cumberl. disquisit. philoph. de leg. nat. cap.* 7. §. 3. *& seq.*

(a) *Wolf. instit. jur. nat., & gent. p.* 2. *cap.* 5. §. 314.

tori sopra le leggi della natura cavano l' origine del testamento. Non consistendo questo in altro, che nel trasferimento delle cose, la di cui accettazione si differisce fino dopo la morte del trasferente, (a) ed essendo ciò un modo semplicissimo, e naturale di trasferire, come tutti convengono, (b) sembra indubitabile, che

(a) *Grot. de jur. bel., & pac. lib.* 2. *cap.* 6. §. *ult.* *Wolf. instit. jur. nat., & gent.* *p.* 3. *sect.* 1. *cap.* 5. §. 927.

(b) *Vitriar. instit. jur. nat., & gent. lib.* 2. *cap.* 6. §. 19. *Wolf. ibid. Hein. elem. jur. nat. lib.* 1. *cap.* 11. §. 291. & 292.

che dalle semplici leggi della natura il tastamento discenda, ed abbattendosi indi nelle varie popolazioni, di nuove solennità, e varie forme si adorna, e si rinveste. (*a*) Il diritto poi di succedere ab intestato, è più incontrastabilmente vero, che dalla semplicità naturale la sua origine riconosca. Imperocchè ripugnerebbe al senso comune, che dopo la morte d' un Padre, d' un congiunto, i di lui beni con industria,

ed

(a) *Vattel. ad.* §. 999. *instit. jur. nat. & gent. Wolf. p.* 7. *cap.* 5. *Esame analit. del sistema legale lib.* 3. *art.* 3. §. 18. *&* 19. *Vitriar. loc. cit. Vinn. ad princ. instit. de testam. ord. n.* 3.

ed accuratezza conservati, ed accresciuti; anzicchè appartenere a coloro, a cui con indispensabili uffizj, e stretti vincoli di carità il defunto era astretto, e che devono dalla perdita rinfrancarsi, ritornassero nella comune massa; e considerandosi disperse, ed abbandonate fossero all' occupazione soggette. Quella natura, che c' inculca la felicità dei figliuoli, che ci sprona all' industria, per sostenere la nostra famiglia, se dopo la morte del Padre negherebbe ai figli il diritto di succedere, inciamperebbe sicuramente nella più mostruosa contradizione. (*a*)

Sem-

(a) *Pufendof. de jur. nat., & gent. lib.* 4.

Sembrami d'aver bastantemente dimostrato, che alla natura appartenga la facoltà di testare, ed il diritto di succedere ab intestato. Passiamo ora a conoscere, se un Padre testando nel semplice stato naturale, penetrato soltanto da naturali relazioni, debba egualmente istituire i suoi figli in eredi; vediamo, se tutti i figli hanno un pieno, ed uguale diritto sulla paterna eredità; e dietro questi sviluppi, conosceremo tosto l'ingiustizia assoluta di quelle leggi, che riguardano i

ma-

cap. 11. *Vattel. ad* §. 1030. *instit. jur. nat. & gent. Wolf. p.* 7. *cap.* 5.

majorascati, ed i fidecommessi.

Per comprendere le pure voci della natura, per penetrare a fondo la viva naturale inclinazione, esaminiamo la successione intestata, dove divenendo la natura dispensatrice dell' eredità d' un Padre defunto, incapace di soccombere alle umane passioni, spiega il suo vero carattere, ed al soddisfacimento si attiene di que' doveri, che imprime mai sempre nel cuore dell' Uomo. Infallibile maestra, costante sempre, ed uniforme, per isvelare con più aperto linguaggio, qual sia la naturale ripartizione, che far si debba da un Padre, ecco come la devoluta eredità ai figliuoli distribuisce, e dispen-

dispensa: *avendo*, ella dice, *i figliuoli diritto eguale sulla eredità paterna, vengano tutti, e maschi, e femmine, e grandi, e piccoli a conseguire egualmente la loro porzione. Quanto si osserva in più luoghi, che il maschio alla femmina si preferisce, che il primogenito esclude i fratelli minori, come un parto delle convenzioni delle genti, delle leggi civili, e della politica, io non lo riconosco.* (*a*) E le leggi stesse civili, quantunque volte alterate non sono da particolari statuti, mancando la paterna dispos-

(a) *Heinc. elem. jur. nat. lib.* 1. *cap.* 11. §. 297. *Pufend. ubi supra* §. 8.

posizione, non possono sfuggire le pure voci della natura; il perchè dividono egualmente la paterna eredità frà i figliuoli. (*a*) Qual diritto adunque può concepirsi in un Padre, quando sostenuto non sia dalle leggi politiche, d' inegualmente dividere fra figliuoli i suoi beni? Tutti sono naturalmente eguali, (*b*) scorre nelle loro vene lo stesso sangue paterno, hanno fondatamente la stessa speranza sulle paterne sostanze; (*c*) quella relazio-

(a) *Novel. Just.* 118.

(b) *Heinc. ibid.*

(c) *Esame anal. del sistema legale lib.* 3. *artic.* 3. §. 15.

zione, che passa frà il primogenito, ed il Padre, passa in simigliante maniera fra il Padre, ed i secondogeniti, la natura esclama indistintamente: *Amate i vostri figli*. Qual diritto pertanto avete voi, o Padri di famiglia, di sacrificare all'indigenza una truppa di figliuoli, di mutilare tanti poveri cadetti, ai quali la natura vi astringe colli stessi uffizj, che dovete ad un vostro primogenito? Se il diritto d'essere istituito, è un effetto della carità paterna, pensate, che siccome questa carità influisce egualmente sù tutti i figli, così debbe lo stesso effetto in tutti produrre. Voi adunque, col trascegliere un solo, tutti gli altri avvilite

lite

lite, e la intiera naturale economia confondete, e perturbate. Eh vergognatevi una volta di vostre ingiustizie! Le pure macchine, le irragionevoli creature, da istinto naturale regolate soltanto, dimostrano verso i figliuoli uguale premura; (a) e voi abusando della ragione, per vane idee di fasto, per politiche contemplazioni, per una condannabile vanità di perpetuare nella discendenza la fama, fate a voi stessi violenza, e restringete ad un solo primogenito i paterni doveri, che sopra-

(a) *Bonnet contemplaz. della nat. p.II.cap. 8. ed ivi nella nota dell'Abb.Spallanzani.*

pra tutti i figli dovrebbonsi diffondere. Repugna adunque alle naturali leggi l' ingiusta instituzione de' fidecommessi, repugna il majorascato, e le sustituzioni; ed il progetto di disfarle a i più sani diritti della natura si rende conforme,

Il Filosofo Sovrano (a) allor quando approva i majorascati, e i fidecommessi, suppone l' Uomo nello stato della società civile, e politica; nel puro stato naturale il padre non ha il diritto di sacrificare un solo secondogenito per

(a) *Il Re di Prussia nella differt. sopra le ragioni di stabilire, o d'abrogare le leggi.*

per sostenere più secoli il lustro di sua famiglia, e perciò il diritto delle primogeniture riguardo alla natura, sarà sempre ingiusto, e violento.

Provata ad evidenza l' ingiustizia assoluta delle primogeniture, e de' fidecommessi, passiamo ad esaminare, se siano almeno utili, e possano sostenersi riguardo alla natura del governo. E giacchè l' autore della lettera, escludendo dalle democrazie le primogeniture, le desidera soltanto nei governi Aristocratici, e nelle Monarchie, restringiamoci perciò ad esaminare, se utili queste siano, e necessarie in tali governi. Quindi, se noi

ſviluppando i principj della più ſana politica, faremo conoſcere, che nulla, o poco influiſcono alla coſtituzione della più regolata Ariſtocrazia, ed al ſoſtegno del monarchico impero, che anzi poco adatte, e più toſto perniciofe ſi rendono, dovrà allora aſſolutamente abbracciarſi il progetto del Cavalier Filangieri, per riſtorare maggiormente nella noſtra Europa la decaduta popolazione.

Il principio ſteſſo di virtù, che forma l' eſſenza delle Democrazie, ſecondo il ſentimento del celebrato Monteſquieu è la baſe, ed il ſoſtegno dell' Ariſtocratico impero.

(a)

(*a*) Questo principio, che consiste nella moderazione de' singoli, e nella modestia degli ottimati, (*b*) non potrà giammai costituire una perfetta Aristocrazia, supposta la legge delle primogeniture. Dapoiche altieri divenendo i primogeniti per il cumolo delle ricchezze, che va tutto a restringersi nelle loro mani, e gonfj per la loro smisurata grandezza, e potestà, riguarderanno gli altri Cittadini, come tanti enti subordinati alle stravaganze del

(a) *Montesq. esprit. des loix lib.* 3. *cap.* 4.
(b) *Lo stesso Montesq. nel lib.* 5. *al cap.* 8.

loro capriccio . (*a*) Sbandita l' uguaglianza , legge fondamentale d'ogni civile ſocietà , ſecondo i principj dell' antica legislazione de' Greci , (*b*) le ricchezze diviſe a pochi individui , ſtraſcineranno il governo Ariſtocratico nel diſordine , e confuſione della Oligarchia per sì , e tal modo , che di tempo in tempo il tutto anderà a tracollo

collo

(a) *Hub. de jur. civitat. lib.* 1. *cap.* 16. §. 4.

(b) *Millot. ſtor. ant. tom.* 2. *Ep.* 1. *cap.* 3. §. 2. *n.* 9. *e tom.* 4. *tratt. delle leggi cap. ult. pag.* 105. *Toſcano jur. publ. Rom. arcana lib.* 1. *cap.* 2. §. 4. 5.

collo, e rovescio. (*a*) Giacchè i principj della vera politica ci suggeriscono, che quanto più un' Aristocrazia s' avvicinerà alla Democrazia, conservando l' equilibrio frà i Cittadini, tanto più sarà perfetta, e diverrà meno tranquilla a misura, che accosteraffi alla Monarchia, ponendo nelle mani di pochi tutte le ricchezze dello stato. (*b*) La decadenza adunque della

perf-

(a) *Arist. lib.* 5. *de Repub. cap.* 3. *Grav.de orig. Jur.civ. lib.* 3. *t.* 2. §. 15.

(b) *Montesq. Esspirit des loix lib.* 2. *cap.* 3. *Filang. scien. della legislaz. tom.* 1. *cap.* 10.

perfetta costituzione Aristocratica sará il primo risultato della legge primogeniale. Passiamo ora agli altri svantaggi, che non sono di meno considerazione.

In qualunque maniera considerar si voglia il sovrano potere nell' Aristocrazia, o nelle mani de' soli nobili primogeniti, esclusi gli altri, o nel corpo intero della nobiltà, assurde sempre mai saranno, e perniciose le leggi primogeniali. Nel primo caso un piccolo spazio dividerà l' Aristocrazia dalla tirannide. Imperciocchè potenti divenendo i pochi proposti all' impero, non trovando nel corpo indigente, e spossato degli altri nobili, forze ba-

stanti

ſtanti a reſiſtere, facilmente, come dice Ariſtotile nei libri ſulla Republica al *cap.* 8. proromperanno nelle violenze, e ſoperchierie. L' odio implacabile, la cui ſorgente non eſtingueraſſi giammai, terrà ſempre in agitazione, ed inquietudine i principali ordini di queſto ſtato. (*a*) Tanti infelici ſecondogeniti ſaranno coſtretti a chinar la fronte ai cenni di que' Sovrani, che colle loro dovizie rendono più inſoffribile l' alterezza, e l' orgoglio, e per la inegualità sbandirono dal loro

cuore

(*a*) *Bodin. de Repub. lib.*5. *cap.* 2. *Monteſq. eſprit des loix lib.* 5. *cap.* 8.

cuore qualunque moderazione, e ritegno; e quinci vedendo se stessi impotenti a resistere alle loro prepotenze, dovranno abbandonarsi alla disperazione più livida, e rabbiosa. (*a*) Nel secondo caso poi, la legge conterrebbe un assurdo manifesto mentre del sovrano potere partecipi sarebbe quegli Uomini, che non possono prendere alcuno interesse per lo stato. Una ciurma d'indigenti, che non vagliono punto a sostenere le loro intraprese, sempre di mala voglia s'accoppierá ai più poten-

ti

(a) *Arist. lib.* 5. *de Repub. cap.* 2. *Bodin. nel loc. cit.*

ti; e ritenendo di ſovranità il ſempli-ce nome, formerebbe un corpo corrotto ſempre, e pericoloſo. (*a*)

Il disfacimento de' fidecommeſſi, e delle ſuſtituzioni, non iſtraſcinerà ſecò certamente la decadenza della nobiltà ſovrana. Queſto corpo, ſiccome influiſce colla virtù ſulla felicità di tutto il popolo, così debbe a ſpeſe del pubblico ſoſtenere lo ſplendore del ſuo ſovrano governo; nè dee fondare la ſuſſiſtenza nel poſſeſſo delle ſtrabocche-voli

(a) *Millot. ſtor. ant.tom.4. tratt. delle leggi cap. ult., e tom.*1. *del ſupplem. alla ſtor. ſez.* 3. *n.* 66.

voli ricchezze private, ma nelle masſime virtuoſe, e nella moderatezza. (a)

In riguardo poi alla Monarchia, io non nego, che un corpo di nobiltà generoſa debba in queſto ſtato tramandare negli ordini inferiori lo ſplendore del trono. Tutte le preeminenze, le cariche, gli ordini cavallereſchi, le penſioni, gli onorevoli impieghi ſono neceſſarj nello regno Monarchico, per mantenere ſempre elaſtica la molla di quell'

(a) *Genoveſ. nella nota* 1. *al cap.* 8. *del lib.* 5. *dell' opera dello ſpirito delle leg. del Sig. Monteſq.*

quell' onore, che ne forma la base. (a) Ma che ne' soli primogeniti facciano lo scolo tutte le ricchezze private, questa sembrami una legge, che non solo niente influisce alla monarchia, ma ne intepidisce ben anche il suo vero principio.

Ricchi strabocchevolmente i Primogeniti in forza delle sostituzioni, e dei fidecommessi, ed anneghittiti all'ombra degli agi, e comodi, (b) o non s'impegnano alle azioni generose colla toga, e col sago, o pure d'avanzar gli altri

(a) *Montesq. esprit des loix lib.* 3. *c.* 6.
(b) *Plat. lib.* 34. *de legib.*

altri invogliati, coll'oro, e colla potenza cercano d'oſcurare il merito di que' ſoggetti, che aſpirano a vantaggi diffuſi dal trono col ſolo appoggio della virtù. Nel primo caſo le Primogeniture, che ſoffocano gli ſtimoli agli onori, ed alle preeminenze, ſono alla monarchia ſvantaggioſe. (*a*) Nel ſecondo poi un ridicolo, e ſtolto onore producono, e la virtù depreſſa, la quale abbenchè non foſſe il vero principio, non è dell' intutto eſcluſa dalla Monarchia, non formerà mai de' buoni Cittadini: lo ſtruggimento all'incontro dei fidecommeſſi

(a) *Monteſq. nel loc. cit. cap. 7.*

meſſi, ſtabilendo fra tutti uguale deſtino, più agili renderebbe le molle, che vigoroſo tengono il monarchico impero. Gli onori, le preeminenze, gli ordini onorevoli, che dal Sovrano ſi diſpenſano a coloro, che hanno ſaputo procacciarſeli, sbandito l'argine dell'eccesſive ricchezze, e della ſproporzionata potenza, impegnerebbero ciaſcheduno alle nobili, e generoſe impreſe. Allora i principj del vero onore muoverebbero egualmente tutti. I ſecondogeniti anzicchè ſequeſtrarſi per indigenza ne' chioſtri, ſoſtenuti dall' eguale ripartizione, accreſcerebbero con nuove famiglie la popolazione. E quindi il trono fiancheggiato da più Citta-

dini, che s'impegnerebbero sempre a delle virtuosissime gesta, formerebbe più cospicua, e luminosa la maestà del Monarca.

L'ordine della nobiltà, che non verrà certamente a rovesciarsi, anche dietro la dismissione de' majorascati e de' fidecommessi, sarà sempre un corpo intermedio atto ad indebolire gli urti fra il Sovrano, ed il popolo. Questo corpo illuminato dai raggi del trono, se a tal segno diverrebbe potente, che resister potesse alle procedure del Monarca, sarebbe il più pericoloso strumento della oppressione del popolo, e fosterrebbe viva nello stato la sorgente dell'Anarchia. La classe de' Magistrati

ſtrati nelle cui mani riſiede il potere eſecutivo è baſtante per equilibrare l'autorità dello ſtato, ed è l'unico freno contro gli abuſi, che potrebbero introdurſi.(a) Egli è poi un pregiudizio il più condannabile, credere interamente roveſciata, e diſtrutta la Nobiltà, tolta la legge delle Primogeniture. La nobiltà Romana riſplendette più ſecoli; e pure ignoti furono in Roma i fidecommeſſi, e i majoraſcati, come rilievaſi dalle

(a) *Io mi aſtengo di diffondermi ſu queſte idee, dapoichè ſono baſtantemente ſviluppate dal Sig. Cav. Filang. nel cap.* 18. *del tom.* 3. *della ſua legislazione.*

dalle leggi ſteſſe Romane. (a) Le claſſi de' Nobili eſiſtevano nelle Italiche regioni prima di Pipino, e Carlo Magno; (b) ſebbene dopo le conquiſte di queſti Imperadori principiarono le primogeniture nell'Italia. (c) Finalmente, ancorchè l' iſtituzione delle primogeniture, e dei majoraſcati in qualche

(a) §. 1. *iſtit. Juſtin. de fidecommiſſar. hæreditat.*

(b) *Mugnos nel teatro genealog. delle famiglie nobili, e nella ſtoria della famiglia Colonna.*

(c) *Card. de Luc. de fiedecom. diſc.* 202. *a n.* 10. *ad* 12.

che maniera contribuiſca alla conſervazione delle famiglie, pur tuttavia della vera nobiltà non forma l' eſſenza; ed aboliti i fidecommeſſi, la claſſe de' Nobili nel ſuo ſplendore ſuſſiſte. (*a*)

Non è meno alla natura conforme, e vantaggioſa l' uguale ripartizione de' feudi, e de' loro frutti, che per promuovere la popolazione propone il Cavalier Filangieri. La ricompenſa d' un Padre, che in diſimpegno del Monarca, occorſe a più ſcabroſi perigli con la ſpada alla mano, il premio,

(a) *Grav. de orig. Jur. civ. tom.* 2. *lib.* 3. §. 13.

mio, che gli si retribuì per le continue occupazioni, e per le intraprese in vantaggio del Trono, non vi ha ragione, perchè influir debbano soltanto nel primogenito colla esclusione di tanti innocenti cadetti. Eccone il perchè: Non essendo i feudali fondi un beneficio ristretto nella persona di colui, che seppe procacciarselo, ma divenuti ereditarj, e trasmissibili, per le ragioni addotte nella prova dell' ingiustizia assoluta de' fidecommessi, debbono fra tutti i figliuoli ugualmente ripartirsi. La barbara, ed inconsiderata legge dei Franchi, vera sorgente, secondo le istorie, della velenosa peste de' fidecommessi nei beni privati,

vati,

vati, (*a*) è la legge più ingiusta, e parziale, che possa immaginarsi in qualunque governo. Dapoichè coll' assegnamento di scarse vitalizie quote, priva gl' innocenti secondogeniti dal diritto comune all' eredità del Padre. (*b*)

La totale decadenza poi, a cui ridotto si vuole il Baronaggio, dietro l' uguale ripartizione frà i figli, è sicuramen-

(a) *Card. de Luc. loc. cit. Torre de majorat.Italiæ cap.*I. §. 8.

(b) *Abbat. Genov. lez. di commerc. p.* I.*cap.* 5. *nella nota* 2. *al* §. 21. *Cum. in cap. si aliquem. Tiraq.in tract. primog. in principio.*

P.//C.
C.//P.

mente iperbolica, ed esagerata. Sò ben io, che più non potrà un primogenito profondere delle migliaja nelle delizie d'una villa, nei superbi arredi d'uno smisurato palagio, più non potrà scialacquare considerevoli somme in cene, in festini, in giuochi, in bagordi, ma trovo ben anche non restar per questo nell'oblio sepolto il di lui splendore. Il possesso d'un solo feudo, una porzione di quegli averi, che andavano interamente a cumularsi nelle sue mani, gli manterrebbero una mensa frugale, un moderato corteggio, e lo renderebbero più attivo alle intraprese, per promuovere l'accrescimento del patrimonio in vantaggio di sua prole.

Ma

Ma ſi conceda pure contro le voci della natura la diſuguaglianza fra i figli; ſi ſacrifichino i principj della equità naturale a' numi tutelari della preteſa politica; in ſoſtegno della nobiltà ereditaria, s' attribuiſca al capo della famiglia doviziosſo patrimonio per ſoſtenere lo ſplendore nello ſtato; ma qual legge, qual politezza può con indifferenza tollerare l' intera depreſſione d' una ciurma d' infelici ſecondogeniti per lo inalzamento d' un ſolo? Perchè ſcarſe, e vitalizie porzioni devono eſſere il retaggio di colui, che ha diritto uguale col primogenito ſull' eredità del padre comune?

(a)

(*a*) Perchè coll' aſſegnamento di tenuiſſimo, e ſcarſo patrimonio devono inabilitarſi gl' innocenti cadetti ad indoſſare il peſo di una famiglia? Sembra, che la legge civile, e la politica s' impegnino a gara in diſtruggere i diritti di tanti innocenti; dapoicchè colla invenzione di nuove cautele, e con mille tortuoſi raggiri ſpogliano i ſecondogeniti da quelle legitime, e naturali porzioni, che la ſola politica per altro ſenza l' appoggio della legge civile non avrebbe avuto coraggio di ſtra-

(a) *Eſam. analit. del ſiſt. legale lib.* 3. *art.* 3.

ſtraſcinare nelle mani d'un avido primogenito. (*a*) Che ſi conceda pure al capo della famiglia un più ubertoſo patrimonio, ma ſi ammettano intanto gli innocenti cadetti ad una moderata fortuna.

Grande ſarebbe il profitto, che dalla moderata ripartizione ritrarrebbe il Monarca. Divenuti tutti i figli proprietarj, e poſſeſſori dell'eredità del Padre comune, non eſſendo dall'ecceſ-

ſive

(a) *Parlo dell' odioſa cautela detta d'Angelo, e di Soccino, che toglie dalle mani de' miſeri cadetti la proprietà delle ſteſſe legitimarie porzioni.*

ſive ricchezze ſtimolati alla vita molle, e deliziosa, ne avviliti dalla ſcarſezza, avranno mai ſempre avanti gli occhi le generoſe azioni, le onorevoli impreſe de' loro antenati; colle quali impegnandoſi in vantaggio del Sovrano, giunſero al conſeguimento di tante preeminenze, di tanti onori, e di tutti quei beni, che tramandarono a' loro poſteri, e deſcendenti. Animati da sì glorioſi eſempli, e ſpinti da occulta forza a renderſi agli altri ſuperiori, s'invoglieranno a render felici coll'accreſcimento del patrimonio i proprj figli; più non isfuggiranno i perigli del campo con delle preſtazioni, ma impugnando il loro braccio in ſer-

vizio

vizio del Sovrano saranno risplendere quella virtù, che nel sangue gli tramandarono i loro antenati. Ciò non è tutto: in vece di darsi in braccio all' ozio, alla mollezza, per risentire i vantaggi del trono, collo studio della politica, e del diritto publico, con l' assistenza, e col consiglio procureranno segnalarsi sotto gli occhi del Monarca; le preeminenze, gli onori, le ricchezze, che sbandita la prepotenza, non possono altrimenti conseguirsi, che calcando il sentiero della virtù, appianarebbero la vera strada alla gloria; e finalmente la gara di tanti bravi Cittadini, che cospirarebbero tutti colle loro forze allo splendore del trono ren-

dereb-

derebbe la Monarchia più perfetta, e più rispettabile. (a)

La inalienabilità inoltre de' fondi feudali, non arreca alla popolazione minori svantaggi dell' ingiusta istituzione de' majorascati, e de' fidecommessi. Imperciocchè la debole coltura di que' fondi, che ne vendere, ne a censo conceder si possono, intiepidisce le pure fonti del commercio; il commercio intepidito allontana dallo stato le ricchezze; (b) e la miseria, che ferpeg-

(a) *Montesq. Esprit des loix lib.* 3. *cap.*7.
(b) *Abb. Genov. lez. di commerc. par.* 1. *cap.* 8. *e* 16.

peggia, ſtraſcina in decadenza la popolazione, perchè tanti poveri Cittadini, che appena da ſe ſoli poſſono ſoſtenerſi, reſtano ſcoraggiati d'indoſſare il peſo d'una intera famiglia col matrimonio. (a)

Egli è un errore il credere puro effetto d'oſcitanza, e dappocaggine la ſterilità delle campagne, tolta la facoltà d'alienare. Un poſſeſſore di venti, trenta, e più feudi inalienabili, o non potendo nella loro cultura impiegarſi le concede a pigione, o pure d'accurato padre di famiglia diportandoſi

(a) *Lo ſteſſo Genov. al cap.* 5. §. 11.

doſi, ne imprende l'amminiſtrazione economica. Nel primo caſo, l'avido colono non profonde il ſuo denaro per rendere acconcie le terre da intralciati vepri, e duri bronchi imboſchite; diſeccar non cura le limaccioſe paludi, ma furioſamente ſcagliandoſi ſu i terreni ubertoſi, li sforza, e mugne per ricavare in pochi anni i più grandi vantaggi; guarda con occhio indifferente gli ſteriliti campi; non penſa punto all' incolte boſcaglie; e fratanto la cultura o sforzata, o negletta fa riſentire i ſvantaggi dell' indigenza. Neceſſità poi quaſi irreparabile avviliſce la coltivazione delle terre, allor quando un poſſeſſore di ſterminati inaliena-

bili fondi, imprende da per se stesso la loro economica amministrazione. Il frutto di questi fondi, che viene in parte diminuito dalle spese necessarie per la coltura delle terre atte a produrre, svanirebbe dell' intutto, quante volte impiegar si volesse alla sterminazione delle boscaglie, e degli spineti. La fastosa sussistenza d' una famiglia è incompatibile con le spese, che debbano farsi per promuovere l' agricoltura. Se domandate ad un Barone, perchè lascia tante terre incolte, non vi risponde, che l' inalienabilità lo impedisce, ma dirà sicuramente, che il prodotto de' fondi appena basta alla sussistenza di sua famiglia; e poi quando

anche

anche attender voleſſe ad ogni coſto al miglioramento delle campagne, l' aſſenza perſonale lo ſcoraggiarebbe ad intraprendere un' impreſa, che interamente dipende dalla volontà de' ſuoi fattori.

Il ſolo mezzo d' allontanare ſvantaggi sì dannevoli, ritrovar ſi può nella facoltà d' alienare. Quel tratto di ſterile terra, quella incolta boſcaglia venduta, o conceſſa ad un cittadino, ad un induſtrioſo Padre di famiglia colla legge della meliorazione, diverrebbe in poco tempo, il più ubertoſo vigneto, la più delizioſa campagna; i pregevoli diritti della proprietà impiegherebbero con ogni ardore alla cultura, le

brac-

braccia del contadino, e della sua famiglia; l'industria sviluppandosi da per tutto, e l'agricoltura incoraggiata farebbero rifiorire il decaduto commercio. In questa guisa le ricchezze cominciano a rientrare nello stato, e l' indigenza sbandita alletta i Cittadini al conjugio, e rinforza la popolazione. (a) Tre sono i vantaggi, che produce la facoltà d' alienare i fondi feudali. Vantaggio del pubblico, che sà risentirsi colla popolazione, coll'industria, colla perfetta agricoltura. Vantag-

(a) *Millot. supplem. alla stor. tom.* 3. *c.* 5. *Genov. nel loc. cit. cap.* 19.

taggio degli stessi Baroni, i quali ricaverebbero frutto da quelle terre, che nella sterilità sepolte inutilmente possèggono. Vantaggio finalmente de' privati Cittadini, che coll' acquisto de' diritti di proprietà, rendono più sicura la sussistenza.

Il mezzo più efficace, che hanno adoperato i politici per ristorare la decaduta popolazione è stato mai sempre la ripartizione delle terre. (*a*) Questo mezzo, quante volte la legge ingiunge l'inalienabilità de' principali fondi dello stato, si rende inutile, ed inefficace.

Che

(*a*) *Montesq. Esprit des loix lib.* 23. *cap.* 28.

Che la ſterilità poi della maggior parte de' campi ſia l'effetto del poco numero de' proprietarj, ce lo rende indubitabile la eſperienza. Non ſolo i Baroni, che ſtrabocchevoli, e numeroſi fondi poſſeggono, incolta laſciano la parte maggiore delle campagne, ma quelli ancora, che d' un ſolo feudo, d' un ſol fondo ſono inveſtiti, non poſſono dello ſteſſo intraprendere interamente la coltivazione.

Teme l' Autore della lettera l' intera decadenza del Baronaggio, per la diviſione fra tutti i figli dei beni feudali, e per la conceſſa facoltà d'alienare. Io non lo nego, che a queſti ſtabilimenti ſucceder debba lo ſtruggimen-

to del feudale ſiſtema; Soſtengo però, che non per queſto non debbano aſcoltarſi le ſaggie, e politiche voci del Cavalier Filangieri. Queſto corpo, che credeſi il ſoſtegno, e la baſe della Monarchia, eſaminiamolo di grazia nella ſua origine, e ne' ſuoi progreſſi, e ritroveremo ſenza meno, che rieſce allo ſtato di perniciosa influenza.

Non trovaſi ne' Codici della politica l'iſtituzione de' corpi feudali per rendere più vigoroſe, e ſuſſiſtenti le Monarchie. Una barbara incurſione ne fù la ſorgente. (a) I principali capi, di

quei

(a) *Robertſon nell' introduz. alla ſtor. del Regno dell' Imperad. Carlo V.*

quei popoli del settentrione, che inondarono l' Europa, temendo dietro le conquiste le terribili invasioni di nuovi Avventurieri, incominciarono a farsi de' fedeli compagni colla ripartizione de campi. (a) Ecco l' origine del feudale sistema, che produsse la più mostruosa confusione nell' interno dello stato, ed illanguidì, e trasse in decadenza le forze esteriori; S' indebolirono i vincoli dell' unione sociale, e si sparsero da per tutto i principj della più viva Anarchia; l' esteriori imprese

(a) *David Hume Dissert. sopra il governo feudale. Robertson nel loc. cit.*

ſe riuſcivano languidiſſime; dapoichè l' impero ſmembrato nelle uſurpate giuriſdizioni, non potette più riunire ſotto il comando d' un ſolo le ſue forze. (a) Furono più funeſti i progreſſi, e le conſeguenze di queſta corrotta politica; alla potenza de Baroni, che di giorno in giorno creſceva ſuccedette l' uſurpazione; i feudi, che da principio erano amovibili, divennero ereditarj; incominciò ne' vaſſallaggi l' eſercizio della giuriſdizione, ed il potere legislativo; (b) i Duchi, i Marcheſi

(a) *Robert. ivi*

(b) *Bruſſel Traitè des Fiefs lib.* 3. *c.* 11. 12. *e* 13. *David Hume nel loc.cit.*

chesi, i Conti alla prima uffiziali del Re, proposti soltanto all'amministrazione della giustizia, divennero in breve i padroni de' loro ducati, de' loro Marchesati, e delle loro Contee. (*a*) Or qual vantaggiosa influenza aver possono nelle odierne Monarchie con istabili, e fisse leggi governate, ed a cui è sottoposto lo stesso Monarca, questi corpi potenti, necessarj soltanto in quelle barbare circostanze dell'occupata Europa? Per sostenere l'equilibrio frà il Sovrano, ed il popolo, non vi è bi-

sogno

(a) *Sigon. de Regno Ital. lib.* 4. *Millot. supplem. alla stor. tom.* 1. *e* 3.

ſogno di ſmembrare la giuriſdizione del regno, di tollerare i lampi dell' antica feudale Anarchia. Il corpo de' Magiſtrati depoſitarj del potere eſecutivo è argine valevole allor quando incominciano ad introdurſi nello ſtato perniciosi abuſi, ed innovazioni.

Il diſpotiſmo Aſiatico non deriva ſicuramente dalla mancanza de' corpi baronali, ma la debolezza, connaturale alla nazione per l' influenza del clima, non potendo reſiſtere alle forze dei freddi contigui popoli, ſepelliſce gli Aſiatici nella più deplorabile ſervitù, e li tiranneggia col diſpotiſmo. (a)

Non

(a) *Monteſ. Eſprit des loix lib.* 17. c. 3.

Non verrà poi ad indebolirsi la potenza reale disfatto il baronaggio; le prestazioni de' feudatarj, che erogavano in sostegno delle truppe del Sovrano, possono supplirsi coll' imposizione d'un tributo sopra quelle terre, che traggono l' origine dal Regio Demanio, e che si ritrovano nelle mani di più possessori. I Popoli de' Vassallaggi, che si armavano ai cenni del privato Barone, non possono sfuggire i comandi del Sovrano, nelle cui mani stà la vera sorgente del potere; ed i Nobili stessi, ancorchè sciolti dal giuramento per la dismissione feudale, trovando nelle magnanime imprese il solo mezzo di ascendere alle preeminenze, agli onori,

ri, alle cariche, non lasciarebbero d' impiegare il loro braccio in disimpegno del Trono. Ma terminiamola una volta, e ponghiamo fine all' esame politico di questo primo punto. Noi bilanciando i comodi, ed i svantaggi delle primogeniture, de' fidecommessi, e delle costituzioni feudali, conosceremo ad evidenza, che i supposti vantaggi di queste istituzioni, quando anche reali fossero, e di profittevole influenza, potrebbonsi supplire con altri politici espedienti; Ma gl' incomodi all'incontro, che producono, sono allo stato perniciosi, ed irreparabili.

Esaminiamo sulle prime i vantaggiosi risultati di queste leggi, riguar-

do

do ai ſemplici principj dell' equità naturale. Uno io ne ſcorgo, che non isfugge dal penetrante occhio dell' Autore della lettera, il ſoſtegno cioè dell' intera deſcendenza. Un Padre di famiglia, che coſtituiſce un fidecommeſſo in vantaggio del Primogenito, prepara agli ulteriori diſcendenti quelle quote, che forſe non troverebbero, diviſi i beni fra i figli. I ſvantaggi però, che producono, molti ſono, ed inſoffribili: l' impedimento della propagazione, mentre tanti ſecondogeniti ſono obligati a ſepellire nel corpo la loro poſterità; il ſacrifizio di tante donzelle; la corruzione della gioventù, che ſi dà in braccio alle più ſchifoſe

lascivie, non potendo gustare gl' innocenti piaceri del sacro talamo, e finalmente la infelicità de' figliuoli di primo grado.

La indigenza degli ulteriori descendenti è incerta, supposta anche l'uguale ripartizione; la industria de' respettivi genitori, le loro generose azioni, la naturale attività, sono tutti mezzi efficaci per aumentare il patrimonio in vantaggio della prole, e per allontanare gli incomodi dell' uguale ripartimento. Ma che diremo poi della natura impedita a legitimamente rinovellarsi? Come si compenserà la rovina di tante donzelle, e di tanti giovani? E come finalmente potrà ripararsi alla infe-

fe-

felicità di quei figliuoli di primo rango, che dopo la morte del Padre comune, furono spogliati di que' comodi, e piaceri, che tranquillamente godevano?

Il passaggio, che fassi dallo stato di abbiezione allo stato vantaggioso, produce nell'Uomo, secondo i principj della filosofia, la più viva sensazione di piacere. Ma la decadenza all'incontro dal comodo stato primiero in un'altro di miseria, e d'avvilimento, risveglia nel cuore le più sensibili idee dell'infelicità. (a) Dietro questi principj, qual

(a) *Baumest: inst: Metaph. de facultate cognosc; ejusq. par. super. cap.4. per. tot.*

qual sarà mai la sventura di que' miseri cadetti, che dai vantaggi della casa paterna, caddero nella più deplorabile abbiezione, e nella dura sorte d' esser tiranneggiati dai loro primogeniti? Perdettero colla perdita del Padre tutte le speranze d' ascendere a quei vantaggi, che l' Autore stesso della lettera, crede bastante compenso alle disgrazie degl' innocenti secondogeniti. Il Primogenito stimolato dalla premura d'inalzare i proprj figli, non profonde le ricchezze per promuovere la fortuna de' decaduti fratelli. Mirate adunque, o fondatori dei fidecommessi, dove precipitate il vostro sangue per provvedere all' incerta indigenza degli ulteriori

descen-

descendenti! Voi pensando immolare al sacro Nume dell' equità, obbligate la natura a prorompere ne' più vivi risentimenti.

Li buoni effetti delle Primogeniture, de' fidecemmessi, e de' feudi in riguardo alla politica, possono ridursi a tre. Allo splendore delle famiglie nelle Monarchie; all' equilibrio del potere ne' governi; e all' assistenza, che aver può il Sovrano nelle intraprese. I svantaggi però, che producono, sono sicuramente innumerabili: la diminuizione de popoli, la decadenza dell' agricoltura, e del commercio, la depressione della virtù, l'ozio, il livore, l'anarchia, la prepotenza, e mille al-

tre

tre funestissime conseguenze. Lo splendore delle famiglie nella Monarchia, anzichè con il cumolo delle private ricchezze nelle mani d' un solo, può sostenersi ben di sovente colle pensioni, cogli averi impartiti dal trono dietro le nobili imprese, e le generose gesta in vantaggio del Monarca. L' equilibrio del potere viene più tosto sostenuto dall' uguale ripartizione nelle Aristocrazie; dapoichè i nobili colle mediocri ricchezze sono più inclinati alla modestia, ed alla moderatezza. (*a*)

Nel-

(a) *Plat. lib.* 34. *de legib. Arist. de Rep. lib.* 5. *cap.* 7. *Montesq. esprit des loix lib.* 5. *cap.* 5. *e* 8.

Nelle Monarchie, quante volte il Sovrano abusar volesse di quelle leggi, che sono il fondamento del suo reame, troverebbe un freno bastante nel corpo intermedio de'magistrati; la potenza della nobiltà in questo caso anzichè sostenere lo stato, lo distruggerebbe con più violenza; (a) e l'assistenza finalmente nelle intraprese, potrebbe il Monarca procacciarsela, anche disfatto il Baronaggio, retribuendo a ciascheduno, che impegna il valoroso suo braccio, le

pro-

(a) *Lo dimostra ad evidenza il Cavalier Filang. nel cap.* 18. *del tom.* 3.

proporzionate ricompense. (a) Ma come si risarciranno le provincie spopolate? L' agricoltura avvilita, il commercio intepedito, la virtù depressa, l' ozio, il livore, la prepotenza? Oh le gravi funestissime conseguenze irreparabili delle primogeniture, e de'fidecommessi conducenti tutte lo stato a rovina, e tracollo!

Non fu adunque fantastico movimento, non trasporto d'accesa imaginazione, che indusse il Cavalier Filangieri a pro-

(a) *Millot stor. moder. continuaz. dell' epo.* 4. *cap.* 6. *tom.* 2. *Genov. lez. di comm. par.* 1. *cap.* 15.

a progettare la dismissione de' fidecommessi, e de' feudi, per ristorare una volta, principalmente nella nostra Europa, la decaduta popolazione. La sola Sicilia, piccolo punto riguardo all' intera Europa, in que' remoti tempi, in cui sotto l' oppressione de' tiranni ignote erano le primogeniture, e le leggi feudali, in sì fatta guisa nella popolazione abbondava, che le sole Cittá di Siracusa metter potevano in piede un esercito di cinquantacinque mila Uomini; (*a*) numero, che appena potrebbe sostenere al presente tutto l' intero Regno. Che

 gli

(*a*) *Rollin stor. ant. t.* 1.*lib.*2.*par.*2.*cap.*1.

gli si retribuisca pertanto ad un sì degno Cavaliere la dovuta giustizia, mentre con sì vantaggiosi progetti, s'impegna all' ingrandimento della società, e colle continuate applicazioni non lascia di sacrificarsi in vantaggio del Trono. Passiamo ora all' esame dell' altro progetto del Cavalier Filangieri, che non solo inutile si crede, e pernicioso, ma contrario altresì, ed opposto agli altri suggerimenti dello stesso.

Nel Capo XXXIII. del tomo 2. parlando il Cavalier Filangieri degli straordinarj bisogni dello stato, e della maniera di provvedervi, per non astringere il Governo a contrarre de' debi-

debiti, affin di non irritare i popolì con le continuate prestanze coattive, e per non intepidire il commercio coll'ammasso d' un ozioso tesoro, propone il più adeguato progetto: *Quella somma*, Egli dice, *che l' economia dell' amministrazione potrà in ogn' anno risparmiare, invece di seppellirla in un tesoro, che si dia in mano di que' Cittadini, che la ricercano, e che possono ipotecarla sopra un fondo stabile, che rimarrà inalienabile, finchè la somma non sarà restituita al creditore, che questo prestito si faccia col patto di restituire la somma al Fisco in qualunque tempo, ed in qualunque circostanza sarà per ripeterla, e finalmente, che niuno interesse si esigga*

siegga per la somma data in prestito.

Questa fruttuosa politica proposizione, che combina il sistema degli antichi governi col vantaggio della circolazione, e del commercio, ecco come dee concepirsi. Tutto quel denaro, che soprabbonda, dedotte le spese necessarie allo stato, e dietro l' espignorazione de' fondi Demaniali, che forse obligati erano per le urgenze del Monarca, questo denaro, toltane una parte per le inaspettate circostanze, e per gli avvenimenti intempestivi, in vece di sepellirsi in un tesoro, profitterà impiegandosi al commercio, ed alla circolazione. Il Signor Filangieri, che propone generali progetti di politica, non è a-

ſtretto a ſuggerire tutte le limitazioni, che dipendono dalla prudenza, e dalle private ragioni de' Governi. Egli condanna, è vero, gli oziosi teſori, ma non coll'idea, che interamente ſi privino gli ſtati del pubblico erario, molto più, ſe ſono alle inaſpettate invaſioni ſottopoſte, atteſa la ſituazione del paeſe; ma tutte quelle ſomme, che ſi cumulano per ſoſtenere o una lunga impreſa, o un aſſedio di più anni, per non reſtare nell' ozio ſepolte, come praticavano gli antichi Imperadori, (a)

che

(a) *Liv. lib. 45. cap. 40. Diod. Sic. lib. 12. Plat. in Alcibiad.*

che s' impieghino col porsi in mano di benemeriti Cittadini per li vantaggi del commercio.

Questo progetto, che ingiugne l' inalienabilità di que' fondi, che assicurano le somme dello stato, non è punto contrario a tutto ciò, che propone il Cavalier Filangieri circa la facoltà d' alienare i fondi feudali. Quì trattasi d' una inalienabilità temporale, che non priva interamente la società della circolazione de' contratti, ma che più lentamente le ne fa risentire i vantaggi. Or questa tepidezza scomparisce, qualora considerar si vogliono, le conseguenze dell' invigorito commercio: Le ricchezze, che entrano nello stato,

tò, dietro il traffico di tante somme; promuovono il lusso, e le arti, ed assicurano a' Cittadini la sussistenza. L' incomodo dell' indebolita circolazione de' fondi al fisco obbligati, viene assorto da' vantaggi maggiori, e più lucrosi, e perciò la società, ed il Fisco, che trovano altrove più copiose sorgenti di ricchezze, non si risentono alla perdita di meno profittevole entrata. La inalienabilità feudale non trova nelle sue conseguenze più vantaggioso compenso, ma in qualunque aspetto considerar si voglia, si rende allo stato dannevole, e perniciosa.

Non inciampa adunque il Cavalier Filangieri in proposizione opposta, e

con-

contradittoria, ma considerando i resultati dell' uno, e dell' altro progetto, della feudale inalienabilità ne propone il disfacimento, e l'altra all' incontro con ogni ardore la suggerisce.

Il solo dubbio di questo progetto, si ravvolge in riguardo alla difficoltà di riscuotere tante somme impiegate al traffico nelle intempestive, ed inaspettate circostanze. Ma svanisce quante volte si riflette sù di esso con quella conveniente prudenza, che accennai. E quando anche poi il riserbato denaro alle indigenze dello stato non bastasse, senza rovinare i debitori del Fisco, potrebbe il Monarca ricorrere per ultimo asilo a quegli espedienti, che tro-

che trovandosi esausto l'erario suggerisce la necessità; (a) obbligando i debitori morosi al sofferto interesse: In questo caso, le prestanze coattive sarebbero tollerabili, perchè troppo rare, e li debitori, perdendo soltanto il frutto, che dalla circolazione ritrassero, resterebbero ne' proprj beni poco danneggiati. Apportando adunque la dismissione de' fidecommessi, delle sustituzioni, e de' corpi feudali i più interessanti vantaggi allo stato; non essen-

(a) *Cioè, può ricorrere alle prestanze coattive:*

ſendo lo Impiego delle pubbliche ſomme al commercio per la ſocietà pernicioſo; non potrà negarſi, che ingiuſtamente furono attaccati i più luminoſi politici progetti, che il Cavalier Filangieri con ſaggio zelo propone, affine di promuovere la popolazione, il commercio, e l'agricoltura.

A me poi perdoni la Republica delle lettere, ſe immaturamente a ſcrivere mi accingo ſulla Scienza più intricata, e difficoltoſa. Io lo confeſſo: invaghito dalla ſemplicità, e ragionevolezza dell' opera d' un Cavaliere coſpicuo, non ſolo pel puro ſangue, che nelle vene gli ſcorre, ma ancora per

i ſre-

i fregi delle perſonali virtù , che l'
adornano , non potei reſiſtere ad una
lettera , che d' inconſideratezza lo at-
tacca , e di bizzarria.

IL FINE.

Errori	Correzioni
Pag. 24. lin. 2. Taſtamento	Teſtamento
30. 10. colli	cogli
48. not. (c) *Fiedecom.*	*Fidecom.*
56. 17. impugnando	impegnando
59. 13. le	li
67. 6. de campi	de' campi
77. 6. Fidecemmeſſi	Fidecommeſſi



